

ORDINANZA N. 31 /2023

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 della medesima legge e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, a mente del quale l'Autorità di Sistema Portuale è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTA** l'istanza di richiesta di autorizzazione allo svolgimento di una parte della manifestazione sportiva "Corritalia Ancona" nell'ambito portuale del porto di Ancona, inoltrata dall'AICS nella mattinata del 19 marzo 2023;
- IN RELAZIONE** alla documentazione relativa al percorso di gara che evidenzia i tratti di percorso ricadenti nell'ambito demaniale portuale;
- RITENUTO** di dover procedere all'emanazione di un provvedimento normativo per quanto attiene alle fasi della manifestazione che si svolgeranno nell'area portuale;
- VISTI** gli atti d'ufficio.

RENDE NOTO

Che nella giornata del 19 marzo dalle ore 10.30 no alle ore 12.00 circa ca, il tratto del porto storico ricompreso tra il Varco della Repubblica e la Fontana dei Due Soli (percorso di andata) e il tratto ricompreso tra la Fontana dei Due Soli e la Portella S. Maria (percorso di uscita) saranno interessate dal transito dei partecipanti alla manifestazione.

Il referente designato dall'organizzazione è il sig. Alessandro Verardi contattabile senza soluzione di continuità per tutta la durata della manifestazione al n. 329/2232789

ORDINA

ART. 1

Tutte le attività di delimitazione del percorso, di monitoraggio costante della sede stradale per tutto il periodo di transito dei partecipanti sono a carico dell'organizzatore, che dovrà garantire un presidio continuato della sede stradale ricadente in ambito portuale mediante proprio personale incaricato, che dovrà rendersi facilmente visibile ed identificabile.

Nello specifico, gli organizzatori saranno tenuti a presenziare continuativamente mediante almeno n.1 addetto le seguenti postazioni:

- rotatoria fronte stabilimento Fincanteri;
- area antistante Portella Santa Maria, lato porto.

ART. 2

Il transito dei partecipanti è consentito esclusivamente lungo il percorso pedonale opportunamente segnalato. Gli organizzatori dovranno garantire senza soluzione di continuità la piena fruibilità della sede stradale ricompresa tra la Portella S. Maria e l'Arco Traiano per l'eventuale transito dei mezzi operativi dei servizi tecnico nautici, dei mezzi di soccorso, dei mezzi di servizio dell'Autorità Marittima e delle Forze dell'Ordine. L'apposizione di segnaletica stradale all'uopo, anche di natura amovibile, rimane in carico agli organizzatori, così come la rimozione.

ART. 3

Qualora ritenuto necessario per il transito dei partecipanti, le eventuali attività di rimozione dei paletti di interdizione al traffico veicolare posizionati nei pressi della Portella Santa Maria rimangono a carico dell'organizzatore, che dovrà aver cura di ripristinare integralmente tali apprestamenti entro e non oltre la giornata di lunedì 20 marzo 2023.

ART. 5

Per tutta la durata della manifestazione, dalle ore 08.00 alle ore 12.30 ca. il concessionario Bar Manganelli dovrà riposizionare i tavoli posizionati esternamente al locale nei pressi dell'area antistante la Portella S. Maria al fine di consentire il passaggio in sicurezza dei partecipanti. Il concessionario potrà recuperare lo spazio che eventualmente perderebbe con lo spostamento dei tavoli in altra area di pari superficie, purché i medesimi non si sovrappongano al percorso della manifestazione.

ART. 6

È fatto obbligo agli organizzatori di approntare un servizio di raccolta e smaltimento rifiuti commisurato alle previsioni di affluenza dei partecipanti. È fatto altresì obbligo agli organizzatori di provvedere al pristino stato tutti i luoghi oggetto della manifestazione al termine della stessa.

ART. 7

La predetta disposizione emendativa entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente. La presente Ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi momento ed a giudizio insindacabile della scrivente, la quale si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati a persone e/o a cose durante l'esecuzione della manifestazione sportiva e durante le attività di apprestamento del percorso preliminare e successive allo svolgimento della manifestazione stessa.

ART. 8

L'autorità di Sistema Portuale si ritiene manlevata da qualsiasi danno a cose e/o persone interessate dallo svolgimento della manifestazione di cui alla presente Ordinanza.

ART. 9

I contravventori, oltre a rispondere in sede civile e penale per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento delle suddette attività, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza. I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli art.1161 e 1174 CN.

Ancona, in data 19.03.2023

Il Presidente

f.to digitalmente

Ing. Vincenzo GAROFALO